



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 90 DEL 27/07/2018

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LE VARIANTI PUNTUALI AL PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO, CONTESTUALI E STRUMENTALI ALL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DELL'AREA EX MOLINI NICCOLAI, APPROVATO CON D.C.C. N. 32 DEL 17.04.2009.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 12:00 presso la Sede Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
BONECHI MARCELLO	Sindaco	x	
PUCCI ANDREA	Vice Sindaco	x	
RUGI LARA	Assessore		x

Totale presenti: 2 Totale assenti: 1

Presiede l'adunanza: Il Sindaco, Marcello Bonechi.

Partecipa alla seduta: Il Segretario, Roberto Gamberucci (art. 97 comma 4 lettera a) D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA

PREMESSO CHE il Comune di Castellina in Chianti:

- è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 39 del 25.07.2005;
- è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 43 del 27.03.2009;
- ha approvato:
 - con D.C.C. n. 57 del 30.12.2014, la variante puntuale al Piano Strutturale ed Regolamento Urbanistico per l'introduzione del dimensionamento delle deruralizzazioni e degli ampliamenti per le attività produttive presenti nel territorio comunale;
 - con D.C.C. n. 21 del 29.04.2015, la variante per la ripermimetrazione dell'area di recupero in loc. Monte e Monticino;
 - con D.C.C. n. 31 del 25.05.2018, la *“variante puntuale al P.S. de al RU ai fini della revisione ed integrazione della schedatura del patrimonio edilizio , aggiornamento delle categorie di intervento oltre che del dimensionamento per i cambi di destinazione in zona rurale ai sensi della L.R. 65/2014 e sm.i. ed adeguamento alle disposizioni di cui al DPGR 63/R”*.

RICHIAMATA la D.G.C. n. 66 del 18.05.2018, di approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZI FINANZIARI 2018-20;

CONSIDERATO CHE il complesso degli ex Molini Niccolai rappresenta , per la sua posizione centrale, le grandi dimensioni, lo stato di abbandono, il fortissimo impatto visivo, il tema urbano principale per il centro storico e per la riqualificazione dell'area occidentale di Castellina in Chianti come dimostrato dal fatto che del tema si sono occupate:

- la variante generale approvata con D.G.R.T. n. 4772 del 23.05.1994;
- la variante specifica approvata con D.C.C. n. 6 del 09.02.1999;
- la variante approvata con D.C.C. n. 8 del 23.01.2003;
- la variante approvata con D.C.C. n. 57 del 30.10.2006 anticipatoria al R.U.;

DATO ATTO che a seguito della D.C.C. n. 32 del 17.04.2009 di approvazione del PdR dell'area ex Molini Niccolai, il recupero non è avvenuto in quanto le previsioni ivi previste non si sono rilevate più rispondenti alle esigenze dei soggetti attuatori né di quelli interessati;

RICHIAMATA la nota inoltrata al protocollo generale dell'Ente al n. 5146 del 31.05.2018 con la quale Castellina Futura:

- chiede l'archiviazione della variante al piano di Recupero presentata al prot 1187 del 11. 02.2014, sospesa in attesa di integrazioni, al fine di depositare una nuova istanza corredata da tutti gli elaborati di progetto necessari e sottoscritti dalle parti interessate;
- conferma il proprio impegno a dare corso ai lavori di demolizione del Mulino Nuovo, così come anche stabilito dal vigente Piano di Recupero, entro e non oltre 30 gg decorrenti dalla data della deliberazione di adozione delle varianti (al Piano di Recupero, al Piano Strutturale ed Regolamento Urbanistico);
- si impegna a presentare contestualmente alla documentazione relativa alla Variante al Piano di Recupero la richiesta di rilascio del permesso di costruire relativo alla demolizione del Mulino Nuovo, unitamente a quanto necessario per ottenere il rilascio.
- Inoltra il documento preliminare di valutazione ambientale strategica per l'avvio delle consultazioni così come previsto all'art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i.

DATO ATTO della volontà dell'Amministrazione comunale di avviare la variante al PS e RU strumentale all' approvazione del Piano di Recupero senza attendere l'approvazione definitiva del Piano Operativo, di cui ne ha dato avvio con D.G.C: n. 61 del 15.05.2018, con l'obiettivo di:

1. bonificare e mettere in sicurezza l'area, inclusa la SR 222 “Chiantigiana”
2. riqualificare urbanisticamente e paesaggisticamente il centro urbano del capoluogo;
3. migliorare la relazione delle aree edificate con il tessuto storico e la ricomposizione del margine urbano;
4. migliorare e potenziare i servizi e gli spazi urbani;

5. riqualificare le connessioni con gli spazi ed i servizi pubblici, anche esterni all'area;
6. aumentare le possibilità di ottenere qualificazioni ambientali e marchi di qualità utili allo sviluppo ed alla promozione del territorio;
7. accedere a forme di finanziamento pubblico per la riqualificazione energetica, ambientale, strutturale e paesaggistica della propria sede e di renderla adeguata ad ospitare anche le funzioni della protezione civile.

RILEVATO che la Variante al Piano di Recupero, che costituisce anche variante puntuale al vigente Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, riguarda:

- un'opera pubblica avente rilevanza strategica quale quella del nuovo Palazzo Comunale, sede di coordinamento della protezione civile;
- un'opera di interesse pubblico quale la sede della Confraternita di Misericordia della SS Annunziata e dei relativi ambulatori medici ;
- Interventi di interesse pubblico in quanto tesi alla messa in sicurezza ed alla bonifica delle aree (ivi inclusa la SR222 "la Chiantigiana"), alla riqualificazione del paesaggio vincolato con DM del 01.02.1971, alla rigenerazione di una parte del tessuto urbano caratterizzato dalla presenza di strutture non compatibili dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale e funzionale, con il contesto di riferimento.
- una previsione interna al perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 224 della LR 65/2014;

DATO ATTO CHE , per il Comune di Castellina in Chianti resta prioritario e strategico il recupero dell'area della ex Molini Niccolai avendo la prospettiva di:

- demolire il Molino Nuovo all'indomani dell'adozione della variante al Piano di Recupero
- Eliminare l'impatto paesaggistico dell'attuale edificio;
- Bonificare e mettere in sicurezza l'area , la SR 222 "Chiantigiana" ed il centro storico;
- Poter riqualificare l'area attraverso la realizzazione di spazi pubblici (parcheggi, marciapiedi, spazi pubblici ed aree di verde attrezzato)
- Accedere a finanziamenti pubblici per la ricostruzione, messa a norma e la riqualificazione energetica, ambientale e paesaggistica della sede comunale, dove collocare anche le funzioni della protezione civile attualmente dislocate al capannone di proprietà in loc. Campassala;
- Innescare un processo virtuoso nel quale, l'attuazione della UMI 1 sia reso più sostenibile, consentendo alla Misericordia di avere la propria sede.

VISTA la D.G.C. n. 71 del 05.06.2018 con la quale l'Amministrazione, in considerazione dell'interesse pubblico di tale intervento, ha stabilito di farsi carico della redazione della variante puntuale al Regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale e dunque di dare mandato al Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari a tale scopo tenendo conto degli indirizzi sotto specificati:

- che le indagini geologiche e la procedura di valutazione ambientale strategica sia a carico del proponente la variante al PdR,
- che la procedura VAS sia esonerata dal pagamento del contributo previsto all'art. 5 del foglio approvato con D.C.C. n. 48 del 18.07.2012 così come modificato con D.C.C. n. 27 del 27.04.2018, in quanto, pur riferita alla variante al PdR di iniziativa privata, riguarda interventi pubblici e/o di pubblico interesse ed è comprensiva della valutazione degli effetti determinati dalla variante al PS e RU a carico del Comune.
- che la variante sia redatta internamente all'Ente avvalendosi della struttura e del personale incardinato nel servizio Edilizia Urbanistica;
- che siano acquisiti tutte le autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso necessari al rilascio del permesso di costruire per la demolizione nei termini prospettati da Castellina Futura (entro 30 giorni decorrenti dalla data della deliberazione di adozione delle variante);
- di procedere all'adozione della variante al PS e RU, contestualmente al rilascio del P.C. per la demolizione del Molino Nuovo;

CONSIDERATO che, per il Comune di Castellina, sono efficaci le salvaguardie di cui all'art. 228 " *Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27.11.2014*" ;

RICHIAMATO l'art. 238 c. 2 della L.R. 65/2014 " *Disposizioni particolari per opere pubbliche*" che ammette le varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsioni e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per poter procedere con una variante puntuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, anticipatoria al Piano Operativo ai sensi dell'art. 238 della L.R. 65/2014;

CONSIDERATO che il documento di avvio del procedimento di formazione della variante puntuale al PS e RU, ai sensi dell'art.17 della Legge Regionale 10 novembre 2014 n.65 deve contenere:

a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all'articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;

c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;

d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;

f) l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all'articolo 36, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e);

TENUTO CONTO che gli obiettivi fissati dal documento di avvio del procedimento per la variante al R.U. e PS sono riassumibili in :

- bonificare e mettere in sicurezza l'area, inclusa la SR 222 "Chiantigiana";
- riqualificare urbanisticamente e paesaggisticamente il centro urbano del capoluogo attraverso un intervento di ristrutturazione urbanistica dell'area sottoposta a piano di recupero;
- migliorare la relazione delle aree edificate con il tessuto storico e la ricomposizione del margine urbano;
- migliorare e potenziare i servizi e gli spazi urbani;
- riqualificare le connessioni con gli spazi ed i servizi pubblici, anche esterni all'area;

RICHIAMATO l'art. 20 della L.R. 65/2014;

TENUTO CONTO che la Variante puntuale al PS e RU interessa aree urbanizzate così come definite all'art.224 della L.R. 65/2014 e che pertanto non è **necessario acquisire**, prima dell'adozione, il parere favorevole della conferenza di copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014;

TENUTO CONTO :

- che La L.R. n.65/2014 prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti individuino un Garante dell'informazione e della partecipazione quale responsabile dell'attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio individuate dal comune all'atto di avvio del procedimento in ragione dell'entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti;
- che i risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell'ambito dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione

territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall'amministrazione precedente.

- Che per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione sono coordinate con quelle previste dalla L.R. 10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione.

Considerato che il documento di avvio del procedimento individua, ai sensi del comma 3 lett. c dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i., gli enti e gli organismi pubblici ai quali richiedere un contributo tecnico ai fini della formazione del presente strumento urbanistico, qui di seguito specificati :

- Regione Toscana;
- Provincia di Siena;
- Comuni confinanti:
Castelnuovo Berardenga;
Radda in Chianti
Monteriggioni
Poggibonsi,
Barberino Val d'Elsa,
Greve in Chianti
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- Autorità di Bacino dell'Ombrone;
- Autorità di Bacino dell'Arno;
- Regione Toscana (Servizio Genio Civile);

che potranno fornire nel termine di 30 giorni, ciascuno in ragione delle specifiche competenze apporti e contributi collaborativi, in qualità di enti territorialmente interessati;

DATO ATTO che le varianti in oggetto sono soggette alla procedura di verifica di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al capo III della L.R. 10/2010 e s.m.i., per effetto del ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5 bis della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art.17 comma 2 della Legge Regionale Legge Regionale 10 novembre 2014 n.65 "Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell'articolo 5 bis della l.r. 10/2010, l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di cui all'articolo 22 della l.r. 10/2010, oppure del documento preliminare di cui all'articolo 23, comma 2, della medesima l.r. 10/2010";

PRESA VISIONE del documento preliminare di V.A.S. redatto ai sensi dell'art.23 della L.R. 10/2010 e s.m.i., inserito fra gli allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono individuati i soggetti che concorrono alla elaborazione del rapporto ambientale ed in particolare :

- Regione Toscana;
- Provincia di Siena;
- Comuni confinanti:
Castelnuovo Berardenga;
Radda in Chianti
Monteriggioni
Poggibonsi,
Barberino Val d'Elsa,
Tavarnelle val di Pesa
Greve in Chianti
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Regione Toscana (Servizio Genio Civile);
- Consorzio di Bonifica 6 toscana Sud;
- Autorità idrica Toscana Conferenza Territoriale6 "Ombrone"

- Acquedotto del Fiora;
- Arpat Dipartimento Siena;
- ASL n. 7 Siena;
- Autorità per il servizio gestione integrata dei rifiuti Toscana Sud;
- Enti gestori delle reti infrastrutturali di energia (Enel distribuzione, Toscana energia);
- Gestori della telefonia mobile e fissa

che potranno fornire nel termine di 60 giorni dalla trasmissione del presente documento, ciascuno in ragione delle specifiche competenze: apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e/o emanare pareri, nulla osta o assensi comunque denominati richiesti ai fini dell'atto urbanistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 bis lettera b) della L.R. 10/2010 il procedimento di VAS si intende avviato alla data in cui l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'articolo 23 della medesima legge;

RITENUTO per quanto sopra, dover:

- avviare il procedimento di formazione della variante puntuale al PS e RU contestuale e strumentale alla approvazione della variante al PDR ai sensi dell'art.17 della L.R.n.65/2014 e s.m.i.;
- avviare le consultazioni ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.10/2010 e s.m.i.;

VISTI:

- Decreto legislativo n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;
- Legge Regionale n.65/2014 (Norme per il Governo del Territorio) e s.m.i; Legge Regionale n.10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica V.A.S) e s.m.i.;
- Regolamento 25 ottobre 2011 n.53/r (Regolamento di attuazione);

VISTO il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 30.03.2018;

PROPONE

1. **DI PRENDERE ATTO** che in data 31.05.2018 prot. n. 5146, Castellina Futura ha presentato il documento preliminare vas per una Variante al PS e RU contestuale alla variante al Piano di Recupero ;
2. **DARE ATTO** della volontà dell'Amministrazione comunale di avviare l'iter di variante al PS e RU strumentale all' approvazione del Piano di Recupero senza attendere l'approvazione definitiva del Piano Operativo, di cui ne ha dato avvio con D.G.C: n. 61 del 15.05.2018, con l'obiettivo di:
 - bonificare e mettere in sicurezza l'area inclusa la SR 222 "Chiantigiana"
 - riqualificare urbanisticamente e paesaggisticamente il centro urbano del capoluogo;
 - migliorare la relazione delle aree edificate con il tessuto storico e la ricomposizione del margine urbano;
 - migliorare e potenziare i servizi e gli spazi urbani;
 - riqualificare le connessioni con gli spazi ed i servizi pubblici, anche esterni all'area;
 - aumentare le possibilità di ottenere qualificazioni ambientali e marchi di qualità utili allo sviluppo ed alla promozione del territorio;
 - accedere a forme di finanziamento pubblico per la riqualificazione energetica, ambientale, strutturale e paesaggistica della propria sede e di renderla adeguata ad ospitare anche le funzioni della protezione civile.

3. **DI DARE ATTO** che la variante al PS e RU contestuale e strumentale all'approvazione della variante al PdR dell'area ex Molini Niccolai, riguarda :
 - un'opera pubblica avente rilevanza strategica quale quella del nuovo Palazzo Comunale, sede di coordinamento della protezione civile;
 - un'opera di interesse pubblico quale la sede della Confraternita di Misericordia della SS Annunziata e dei relativi ambulatori medici ;
 - Interventi di interesse pubblico in quanto tesi alla messa in sicurezza ed alla bonifica delle aree (ivi inclusa la SR222 "la Chiantigiana"), alla riqualificazione del paesaggio vincolato con DM del 01.02.1971, alla rigenerazione di una parte del tessuto urbano caratterizzato dalla presenza di strutture non compatibili dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto di riferimento.
4. **DI DARE ATTO** che, sebbene per il comune di Castellina in Chianti siano scattate le norme di salvaguardia di cui all'art. 228 della L.R. 65/2014 e s.m.i., la variante puntuale al PS e RU in oggetto è da ricondurre ai casi di cui all'art. 238 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
5. **DI PRECISARE** che la variante al P.S. e RU ha carattere puntuale ed è *necessaria e funzionale ai fini dell'adozione e dell'approvazione della variante al Piano di Recupero dell'area ex Molini Niccolai*;
6. **DI DARE ATTO** che la variante puntuale al PS e RU interessa aree all'interno delle aree urbanizzate così come definite all'art.224 della L.R. 65/2014 e che pertanto non è **necessario acquisire**, prima dell'adozione, il parere favorevole della conferenza di copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014;
7. **DI APPROVARE** il documento di "Avvio del Procedimento" della variante puntuale al PS e RU, redatto ai sensi dell'articolo 17 della L.R.n.65/2014 e s.m.i.;
8. **DI DISPORRE** che il documento di Avvio del Procedimento ed il documento preliminare VAS redatto ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010 corredati della delibera di approvazione siano depositati in copia cartacea presso l'ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica in viale Rimembranza, 14 - 53011 Castellina in Chianti e consultabili nel sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <https://maps3.ldpgis.it/castellina> ;
9. **DI DARE ATTO** che i presenti strumenti sono soggetti al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 5bis della L.R. 10/2010 e pertanto di prendere atto dei contenuti del documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica, redatto ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
10. **DI PRENDERE ATTO** che il documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica verrà inviato contestualmente all'avvio del procedimento di formazione delle varianti in oggetto, secondo i disposti dell'art.17 della L.R.n.65/2014;
11. **DI PRENDERE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento della formazione delle varianti in oggetto è il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica - arch. Alessandra Bellini;
12. **DI INDIVIDUARE**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della L.R. Toscana 65/2014, quale Garante dell'informazione e della partecipazione al presente procedimento, il Segretario comunale dott. Roberto Gamberucci;

13. **DI DISPORRE** altresì la trasmissione del presente atto a tutti i soggetti individuati in parte narrativa al fine di fornire contributi tecnici e conoscitivi concorrenti ad implementare lo stato delle conoscenze ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici.

14. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 18.08.2000 n. 267

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LE VARIANTI PUNTUALI AL PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO, CONTESTUALI E STRUMENTALI ALL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DELL'AREA EX MOLINI NICCOLAI, APPROVATO CON D.C.C. N. 32 DEL 17.04.2009.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta presentata dal Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica avente l'oggetto sopraindicato e avanti riportata;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all' art 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all' oggetto che qui si intende integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000 con apposita separata votazione che ha dato esito unanime e favorevole.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs.267/2000.

Dal che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
(Marcello Bonechi)

IL SEGRETARIO
(Roberto Gamberucci)